

Decreto federale sull'aumento e la proroga del credito quadro per la cooperazione con l'Europa orientale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹,

visto l'articolo 8 del decreto federale del 24 marzo 1995² concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est,

visto il messaggio complementare del Consiglio federale del 14 novembre 2001³;

decreta:

Art. 1

¹ Per il sostegno di azioni a favore del processo di transizione nell'Europa orientale e negli Stati della CSI (Comunità di Stati Indipendenti) il credito quadro stanziato con il decreto federale dell'8 marzo 1999⁴ concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI è aumentato di 500 milioni e la sua durata è prorogata di due anni almeno sino alla fine del 2004.

² L'aumento del credito quadro finanzia anche il personale supplementare temporaneamente necessario per assolvere i compiti alla Centrale.

³ I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3110

¹ RS **101**

² RS **974.1**

³ FF **2002** 1657

⁴ FF **1999** 2229